

CAPITOLO SECONDO

IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA FISM

Delio Vicentini*

1. PREMESSA

C'era una volta... la direttrice di scuola materna. Ora sono scomparse sia la direttrice che la scuola materna. La prima è diventata la "coordinatrice dell'attività educativa e didattica", in virtù della normativa connessa con l'attuazione della legge sulla parità scolastica, la seconda si è convertita in "scuola dell'infanzia" a seguito dell'entrata in vigore delle recenti disposizioni riguardanti la riforma della scuola che porta la firma del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti. In queste due espressioni verbali si compendia, in estrema sintesi, la metamorfosi di un'istituzione, nata come "asilo infantile" con finalità prevalentemente assistenziali e di cura e che, in oltre un secolo di vita, ha assunto progressivamente i connotati di vera e propria scuola, tanto da dover prevedere, al proprio interno, una persona capace di dirigerne e orientarne le "scelte" educative e didattiche. La direttrice, appunto. Una figura non espressamente prevista ma consolidatasi nel tempo, prevalentemente per prassi operativa e per necessità organizzativa.

Nell'attuale momento storico si sta riservando, a tutti i livelli, grande attenzione ai problemi della scuola in generale e della scuola dell'infanzia in particolare. A quest'ultima viene richiesta una nuova fisionomia quale "accogliente e motivante ambiente di vita, di relazione e di apprendimenti", come recitano gli Orientamenti del '91. Un luogo che «concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative [...]» (Legge 53/2003, art. 2, lett. e). Nel rispetto della primaria "responsabilità educativa" dei genitori rimane altrettanto prioritaria la condivisione effettiva di un progetto educativo ideato e costruito insieme. Tutto ciò impone un modo profondamente rinnovato di concepire sia la funzione docente che quella di coordinamento e, conseguentemente, la stessa figura dell'insegnante e quella della coordinatrice dell'attività educativa e didattica nella scuola dell'infanzia.

In questo panorama, certamente più complesso che in passato, caratterizzato da tentativi di appropriazione e di condizionamento, oltre che da forme di concorrenza tra istituzioni scolastiche operanti nel Sistema nazionale di Istruzione, non sempre leali e rispettose della "materia prima" (il bambino), diventa sempre più impellente la diffusione di una nuova cultura della qualità dell'offerta formativa. Chi opera nelle istituzioni educative per l'infanzia... opera per il futuro del mondo. Lo ha ribadito più volte anche il papa Giovanni Paolo II!

La profonda preoccupazione della Chiesa in ordine a questo aspetto è testimoniata da alcune scelte che non lasciano dubbi:

- l'istituzione del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica;
- il funzionamento del Centro Studi per la Scuola Cattolica;
- la ricerca "Per una cultura della qualità nella scuola cattolica" che ha impegnato la FISM e le sue scuole a cavallo degli anni 2000;
- gli annuali "Rapporti sulla Scuola Cattolica in Italia";
- i numerosi documenti prodotti dal Magistero;

* Vicesegretario Nazionale della FISM, Roma.

- le frequenti prese di posizione dello stesso Pontefice in ordine al problema della parità scolastica.

La presenza di elevati standard di qualità dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia paritaria diventa la condizione per il mantenimento e il consolidamento della stessa parità scolastica: precisi indicatori costituiscono garanzia e testimonianza di buone prassi in atto e, conseguentemente, di "buoni prodotti". Lo strumento programmatico di riferimento rimane sempre il POF in ordine al quale vanno, come vedremo più avanti, specificamente individuati anche inderogabili impegni e precise responsabilità da parte del coordinatore dell'attività educativa e didattica, oltre che del legale rappresentante della scuola. Il tutto inquadrato nel più ampio processo dell'*autonomia* di cui godono, sulla base di specifiche norme giuridiche conseguenti alla graduale entrata in vigore della legge 59/97 e del D.P.R. 275/99, anche le scuole statali.

L'offerta formativa della scuola dell'infanzia di ispirazione cristiana, di fatto, ci proietta "oltre la parità" poiché offre un valore aggiunto rispetto all'offerta della scuola cosiddetta "laica": un'educazione religiosa "a tutto campo" in grado di conferire senso e significato cristiano alle esperienze che i bambini e le bambine vivono a scuola, in famiglia, nella comunità.

Il risultato sarà un'offerta cristianamente connotata in ogni suo momento, in ogni aspetto dell'organizzazione, in ogni scelta metodologica, in ogni strategia didattica, in ogni esperienza vissuta. A ciò concorrono tutte le figure professionali che operano nell'ambito di una comunità educativa, nel rispetto di precisi ruoli, funzioni e responsabilità. Essere semplicemente insegnanti o coordinatori in una scuola così connotata non basta più: occorre essere portatori di testimonianze che attribuiscono senso all'attività professionale; occorre essere registi intelligenti che rifuggono dallo stereotipo, che non hanno paura della novità e che sanno essere capaci di autentica creatività sul piano personale e professionale.

L'azione di coordinamento così intesa diventa occasione concreta di comunione tra cristiani che lavorano nel campo dell'educazione e, proprio perché cristiani, il coordinarsi assume un profondo significato autoformativo e, oserei dire, anche teologico. Serve da stimolo e incoraggiamento a continuare l'impegno educativo quotidiano, offre la possibilità di un confronto più ampio e criticamente valido, aiuta a mettere a punto strategie e strumenti adeguati agli attuali bisogni nell'ambito di una concezione cristiana della vita e dell'educazione.

La scuola dell'infanzia richiede perciò una collegialità più allargata in modo da dar vita ad un vero e proprio *ecosistema*, finalizzato alla formazione integrale del bambino. La formazione permanente in servizio costituisce la nuova "sfida" del futuro in un mondo dove tutto scorre e si evolve in modo vertiginoso. L'aggiornamento professionale deve diventare "progetto" per assicurare una professionalità che si rinnovi continuamente e per rispondere ai problemi che il progresso inevitabilmente pone.

2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Come già specificato in premessa, la necessità di individuare una figura di riferimento per il coordinamento pedagogico e didattico nell'ambito delle scuole paritarie si è posta contestualmente al riconoscimento dell'autonomia per le scuole statali. Per queste ultime, infatti, il problema è stato risolto riconoscendo a presidi e direttori didattici la qualifica di "dirigenti scolastici" con la conseguente assunzione delle responsabilità sia in ambito amministrativo-gestionale che pedagogico-didattico. Diversamente sono andate le cose per le scuole non statali e in particolar modo per le scuole dell'infanzia, che hanno ottenuto, in virtù della legge 62/2000 e delle successive circolari applicative, il riconoscimento della parità.

Va innanzi tutto precisato che per il riconoscimento dell'autonomia alle scuole statali è necessario che ogni istituto, "orizzontale" o "comprensivo", abbia un numero di alunni compreso tra 500 e 900 unità. Come si può ben rilevare, si tratta di strutture di notevole consistenza, tali da

giustificare la figura del “dirigente” prevista dalla normativa. Non così per le scuole paritarie la cui autonomia non risulta condizionata dal numero degli alunni frequentanti. Basti pensare alle scuole dell’infanzia, già riconosciute paritarie, molte delle quali, forse la maggior parte, funzionano con meno di tre sezioni e, quindi, con un numero di bambini che non supera le 50/60 unità complessive.

La contraddizione è emersa fin da subito.

L’occasione che ha posto, in termini di assoluta urgenza, il problema è stata l’emanazione di una circolare ministeriale nel maggio 2001¹ nella quale si ribadiva che «a ciascun istituto riconosciuto paritario, analogamente agli Istituti statali, debba essere preposto un proprio dirigente scolastico, che assuma tutte le responsabilità connesse alla direzione dell’istituto». Contestualmente venivano anche individuati i requisiti che tale figura doveva possedere: una “attestata qualificazione professionale specifica alle funzioni svolte”, accertata a cura del responsabile dell’ente gestore. Si chiedeva infine che il nominativo del dirigente venisse comunicato agli Uffici scolastici regionali, dal momento che, dovendo “legalizzare” gli attestati e i titoli di studio, avrebbe dovuto depositare, presso gli stessi Uffici, la propria firma.

Successivamente, a seguito di frequenti contatti con i competenti uffici ministeriali, si è avuto modo di approfondire ulteriormente la questione, in riferimento soprattutto alla situazione delle scuole paritarie dell’infanzia che si sarebbero trovate nella materiale impossibilità di designare un proprio “dirigente” con le caratteristiche che la qualifica avrebbe comportato sul piano giuridico e, in particolar modo, in quello economico. Il confronto che ne è seguito ha portato ad un definitivo chiarimento delle problematiche. La formalizzazione è avvenuta mediante la pubblicazione di una nota ministeriale, nel gennaio 2002², nella quale si ribadiva che «l’espressione *dirigente scolastico*,

¹ Dalla C.M. 2753 – Scuole elementari paritarie. La nuova figura del Dirigente scolastico:

“Con l’inserimento delle scuole paritarie nel Sistema Nazionale di Istruzione ex lege n. 62/2000, pervengono a questa Amministrazione, attesa soprattutto l’imminenza del termine dell’anno scolastico, numerosi quesiti in ordine alla necessità di individuare la figura giuridica preposta, nell’ambito del nuovo istituto paritario, ad attestare, con la propria firma, il giudizio finale, riportato sull’apposita scheda di valutazione, degli esami di idoneità e di licenza conseguita dall’alunno e quello degli scrutini.

Al riguardo, questa Direzione Generale, sulla base delle disposizioni vigenti in tema di parità scolastica, ritiene che a ciascun istituto riconosciuto paritario, analogamente agli istituti statali, debba essere preposto un proprio dirigente scolastico, che assuma tutte le responsabilità connesse con la direzione dell’Istituto.

I requisiti richiesti per tale dirigente, considerata la natura giuridica che distingue le scuole paritarie dalle scuole statali, possono essere individuati nella attestata qualificazione professionale specifica alle funzioni svolte, accertata a cura dell’Ente gestore tra personale munito di abilitazione ai sensi della normativa vigente, che ne deve comunicare il nominativo all’Ufficio scolastico regionale perché ne prenda atto.

Con l’occasione sembrerebbe opportuno precisare che tutta la documentazione riguardante dette scuole paritarie (registri, schede di valutazione, ecc.) attualmente conservata presso le Direzioni didattiche territorialmente competenti nella vigilanza, dovrebbe essere rimessa alle scuole stesse, qualora permanga l’attività [...]”.

² Dalla Nota ministeriale prot. 25 dell’11 gennaio 2002:

“In sede di valutazione dei requisiti necessari alle scuole non statali che chiedono la parità, si è posto ancora il problema della definizione della figura del ‘dirigente scolastico’, quale è stata delineata nella lettera circolare n. 2753 del 16 maggio 2001, a proposito del responsabile della firma degli atti concernenti scrutini ed esami degli alunni nelle scuole elementari.

Precisato che l’espressione ‘Dirigente scolastico’, propria delle scuole statali e conseguente al relativo ordinamento del personale, non determina alcun obbligo di equiparazione nelle scuole paritarie, è peraltro necessario ribadire che, nella logica dell’autonomia scolastica che si estende anche alle scuole non statali, la responsabilità di un coordinatore delle attività educative e didattiche è distinta dalla responsabilità della gestione.

Pertanto, mentre nelle scuole materne autorizzate, elementari parificate e secondarie legalmente riconosciute e pareggiate rimangono in vigore le norme del T.U. 297/1994, per le istituzioni che hanno ottenuto la parità, il coordinatore delle attività educative e didattiche nelle singole scuole è designato dal gestore nella propria responsabilità, avendo cura di avvalersi di personale che abbia adeguata qualificazione didattico-pedagogica e di segnalarne il nominativo, con allegata fotocopia del documento di identità, all’Ufficio territoriale a ciò incaricato dalle Direzioni Regionali”.

propria delle scuole statali e conseguente al relativo ordinamento del personale, non determina alcun obbligo di equiparazione nelle scuole paritarie», con la precisazione che, anche nelle scuole non statali, «la responsabilità di un coordinatore delle attività educative e didattiche è distinta dalla responsabilità della gestione». In particolare si ribadiva che «per le istituzioni che hanno ottenuto la parità, il coordinatore delle attività educative e didattiche nelle singole scuole è designato dal gestore nella propria responsabilità, avendo cura di avvalersi di personale che abbia adeguata qualificazione didattico-pedagogica».

In seguito all'insediamento, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di un'apposita Commissione con il compito di esaminare e regolamentare tutte le problematiche connesse con il riconoscimento e il mantenimento della parità da parte delle scuole che ne avessero i requisiti, si è arrivati alla pubblicazione di una ulteriore, significativa circolare ministeriale nella quale viene nuovamente affrontata, e con qualche interessante integrazione, la questione riguardante proprio la figura del *coordinatore delle attività educative e didattiche* nelle scuole paritarie³.

³ Dalla C.M. 18 marzo 2003, n. 31:

«La normativa dettata dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, che ha introdotto nell'ordinamento il principio della parità scolastica tra i soggetti erogatori dell'istruzione, è stata finora applicata mediante l'emanazione di un cospicuo numero di note e di circolari che possono ora essere organicamente collegate tra loro.

Si avverte quindi l'esigenza di ricondurre ad unità le indicazioni fin qui fornite per l'applicazione della legge in questione, organizzandole in modo sistematico in una sorta di testo coordinato, che consenta una più agevole consultazione da parte degli operatori del settore.

In tale prospettiva, le precisazioni e gli adempimenti indicati nel presente testo modificano e sostituiscono le istruzioni già impartite in ordine agli argomenti di seguito trattati.

La legge definisce 'scuole paritarie' le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima.

Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa sul territorio. In tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione.

Sono scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali (comprese quelle degli enti locali) e i complessi scolastici costituiti da scuole appartenenti a gradi, ordini o tipi diversi (sempreché operino in un'unica sede o in un ambito territoriale compatibile con la continuità o l'aggregazione dei corsi) che, a partire dalla scuola dell'infanzia, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e del territorio e sono caratterizzate dai requisiti di seguito specificati. Fino alla piena attuazione dell'art. 1, c. 7 della legge 62/2000, rimangono in vigore le norme e le istruzioni per le scuole non statali materne autorizzate, elementari parificate, secondarie pareggiate e legalmente riconosciute.

Il riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali e l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti dell'Amministrazione e degli utenti.

Il gestore persona fisica o il rappresentante legale dell'ente deve essere in possesso di cittadinanza italiana o di un paese membro dell'Unione Europea. A tal fine sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica [...].

Coordinamento didattico

Il coordinamento didattico e la gestione comportano distinte responsabilità anche se possono essere assunte dalla stessa persona. Il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria è designato dal gestore che, nella propria responsabilità, si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata. Il nominativo e i titoli professionali del coordinatore designato devono essere segnalati all'Ufficio scolastico regionale unitamente a una fotocopia del documento di riconoscimento [...].».

Si tratta di una sorta di “regolamento generale” a disposizione delle scuole paritarie che fornisce un insieme sistematico di indicazioni operative, in parte precedentemente impartite, allo scopo di rendere organica l’interpretazione delle norme in materia di parità scolastica. Tra le altre cose la circolare chiarisce ulteriormente anche alcuni punti, peraltro già messi a fuoco nelle circolari menzionate in precedenza, e che vengono ulteriormente ribaditi:

- il diritto del gestore di scegliere un coordinatore “nella sua responsabilità”, purché di nazionalità italiana o di paese membro dell’Unione Europea;
- il possesso, da parte del coordinatore designato, di “adeguata qualificazione educativa e didattica”;
- la possibilità che la responsabilità gestionale e quella educativo-didattica, analogamente con quanto avviene per le scuole statali, possano essere assunte dalla medesima persona, purché in possesso dei requisiti;
- la precisazione che, per l’esercizio della responsabilità di coordinamento, il titolo di laurea o titolo equipollente, si rende necessario soltanto per chi opera nelle scuole medie e nelle secondarie superiori;
- il definitivo riconoscimento del valore abilitante, ai fini dell’insegnamento nella scuola dell’infanzia paritaria, del titolo di studio rilasciato dagli Istituti magistrali e dalle Scuole magistrali entro l’anno scolastico 2001/02.

3. LE INDICAZIONI OPERATIVE DELLA FISM

Dopo l’emanazione delle norme richiamate, la FISM ha ritenuto opportuno ridefinire ulteriormente, esplicitandone ruoli e funzioni, le competenze delle due figure fondamentali operanti a livello “dirigenziale” presso ogni singola unità scolastica: quella del legale rappresentante dell’ente gestore e quella del coordinatore delle attività educative e didattiche dallo stesso designato. Allo scopo la Segreteria nazionale ha indirizzato alle proprie strutture federative provinciali e regionali precise indicazioni da trasmettere a tutte le scuole federate per una pronta e generalizzata applicazione.

Ad ulteriore chiarimento, va precisato che il quadro d’insieme relativo al coordinamento, nel “sistema FISM” risulta articolato su due direttive di fondo: una riguarda la singola unità scolastica, la seconda è riferita ad una dimensione più ampia che configura la strutturazione di vere e proprie *reti di scuole* sull’intero territorio di ogni provincia.

3.1. A livello di singola scuola

Per non dar luogo a possibili fraintendimenti prendiamo ora in considerazione la prima delle due situazioni chiarendo, in via preliminare, che le due responsabilità (quella della gestione della scuola nel suo complesso e quella del coordinamento dell’attività educativa e didattica) risultano “distinte”, in quanto concernenti ambiti diversi e in quanto relative a competenze professionali diverse, anche se non devono necessariamente essere esercitate da persone diverse. A dimostrazione di ciò va ricordato che la figura del dirigente nelle scuole autonome statali assomma in sé sia la funzione di “management” che quella di “garanzia” della qualità dell’offerta formativa.

Qualora il responsabile dell’ente gestore non sia in possesso di una “adeguata qualificazione didattico-pedagogica” o non intenda esercitare personalmente la funzione del coordinamento pedagogico-didattico, può delegarla formalmente ad uno degli insegnanti in servizio o ad altra persona, da lui stesso scelta, in possesso dei requisiti sopra menzionati. Anche in quest’ultimo caso il nominativo della persona delegata deve venire tempestivamente segnalato all’Ufficio scolastico

regionale, competente per territorio, al quale l'art. 6 del DPR 347/2000 demanda le funzioni di controllo nei confronti delle scuole e dei corsi non statali.

Le modalità per effettuare i controlli vengono, ovviamente, lasciate alla discrezionalità dei competenti uffici regionali, fatte salve eventuali iniziative direttamente programmate dall'Istituto Nazionale per la valutazione del Sistema Scolastico. Non potranno, tenuto conto della normativa vigente, essere esercitate con il coinvolgimento diretto dei dirigenti degli Istituti autonomi statali in quanto operanti sul territorio con le stesse caratteristiche delle scuole paritarie. Nel caso specifico, infatti, verrebbe meno il principio della "parità", dal momento che una struttura autonoma risulterebbe "organo di controllo" nei confronti di una paritaria che gode, invece, di pari diritti e doveri. Tale principio viene chiaramente affermato anche nella citata circolare ministeriale del 16 maggio 2001, prot. 2753, il cui contenuto si intende esteso, per la specifica materia, anche alle scuole dell'infanzia. La nota precisa che: *"tutta la documentazione riguardante dette scuole paritarie (registri, schede di valutazione, ecc.), attualmente conservata presso le Direzioni didattiche competenti nella vigilanza, dovrebbe essere rimessa alle scuole stesse, qualora permanga l'attività"*.

In considerazione di ciò la FISM ha impartito opportune indicazioni affinché i legali rappresentanti delle scuole paritarie richiedano, qualora a ciò non si sia già provveduto, alle Direzioni didattiche che esercitavano, in precedenza, la funzione di vigilanza nei loro confronti, la restituzione dei fascicoli personali degli insegnanti e di ogni altra documentazione che li metta in condizione di certificare il servizio svolto dal personale docente e/o di corrispondere adeguatamente alle richieste di informazioni che dovessero venire loro rivolte da parte degli stessi organismi di controllo previsti dalla vigente normativa.

Il quadro di riferimento generale delle competenze del legale rappresentante della scuola e del coordinatore delle attività didattico-pedagogiche, come desunte dalle precisazioni ministeriali contenute nella circolare richiamata e come consolidate nell'esperienza delle scuole autonome paritarie, può essere così definito:

- 1) il legale rappresentante/gestore è colui che esercita funzioni direttive nell'ambito della singola scuola dell'infanzia (o di un gruppo di scuole, in caso di gestione unificata), assumendone le conseguenti responsabilità amministrative, civili e, in caso di violazione delle norme, anche penali. Nella fattispecie delle scuole paritarie dell'infanzia associate alla FISM, le responsabilità "gestionali" fanno capo al "gestore" della scuola, e cioè al suo rappresentante legale, che varia in relazione alle diverse tipologie gestionali, tutte senza scopo di lucro⁴;
- 2) il coordinatore è la persona che, nell'ambito della scuola singola, o di una rete di scuole, coordina le attività didattiche, facilita e promuove rapporti positivi tra le persone coinvolte, allo scopo di ottenere i risultati attesi ed esplicitamente dichiarati nel POF.

La funzione di coordinamento pedagogico-didattico, a livello di singola istituzione scolastica (o di più istituzioni, collegate in rete mediante accordo di programma tra i rispettivi gestori), come in precedenza chiarito, può essere esercitata direttamente dal legale rappresentante dell'ente gestore che abbia "adeguata qualificazione didattico-pedagogica" o può essere formalmente da lui stesso

⁴ Le più diffuse tipologie gestionali "senza scopo di lucro" cui far riferimento sono le seguenti:

- Associazioni riconosciute e Fondazioni riconosciute (artt. 14 e segg. del Codice civile);
- Associazioni e Fondazioni non riconosciute (artt. 36 e segg. del Codice civile);
- Fondazioni e Associazioni bancarie (L. 30/07/90, n.218 – D. Lgs. 20/11/90, n. 356);
- Organizzazioni di volontariato (L. 11/08/91, n. 266);
- Cooperative sociali (L. 08/11/91, n. 266);
- I.P.A.B., pubbliche e privatizzate;
- Associazioni sportive (L. 16/11/91, n. 398);
- Associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (L. 06/02/92, n. 66);
- Enti ecclesiastici (L. 20/05/85, n. 222).

delegata ad una delle insegnanti in servizio o ad altra persona, purché in possesso dei requisiti previsti.

Ad ulteriore chiarimento, vengono di seguito riportate nel dettaglio le competenze delle due fondamentali figure sopra descritte e operanti a livello di singola scuola.

1) Il *legale rappresentante/gestore* assume le responsabilità amministrative, civili e penali riguardo alle seguenti funzioni e competenze:

- presiede, ove previsto, l'organismo di gestione, dà esecuzione alle deliberazioni e cura gli adempimenti della scuola;
- è responsabile del Progetto educativo della scuola (in linea con i principi generali della Costituzione e con i valori che qualificano la scuola dell'infanzia "cattolica" e/o di ispirazione cristiana);
- predispone il regolamento interno della scuola;
- definisce il calendario scolastico e l'orario di funzionamento della scuola ;
- verifica, per le scuole paritarie, la permanenza dei requisiti per il mantenimento della parità, ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n.62;
- ha la responsabilità del reclutamento, assunzione e gestione del personale nel rispetto dei contratti adottati;
- è responsabile della verifica della permanenza dei requisiti giuridico-normativi, di quelli organizzativo-amministrativi e di quelli pedagogico-didattici di cui al precedente punto 3.2;
- ha la responsabilità economica e patrimoniale dell'ente e degli adempimenti fiscali;
- è responsabile dei servizi di mensa e trasporto per gli alunni, ove previsti;
- cura i rapporti con le istituzioni locali;
- ha la rappresentanza in ambito FISM;
- concede l'utilizzo delle strutture da parte di terzi;
- è responsabile dell'applicazione dello statuto dell'ente gestore della scuola e del funzionamento degli organi ivi previsti;
- agisce e risponde in giudizio per tutte le controversie riguardanti le materie di sua competenza.

2) Il *coordinatore delle attività educative e didattiche*:

- vigila sul personale docente e non docente in servizio;
- provvede collegialmente alla compilazione, all'aggiornamento e alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 275/99);
- cura la tenuta:
 - del registro delle iscrizioni degli alunni;
 - dei registri dei verbali degli organi collegiali;
- vigila affinché le insegnanti compilino:
 - i registri delle sezioni;
 - il portfolio delle competenze individuali;
- convoca e presiede gli organi collegiali, previsti dal Regolamento della scuola; con riferimento agli aspetti educativi e didattici;
- coordina le attività di progettazione didattica e le iniziative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa;
- propone al legale rappresentante iniziative di aggiornamento e formazione in servizio per il personale docente e non docente;
- partecipa con gli altri docenti in servizio alle attività di aggiornamento organizzate dalla FISM provinciale e/o da altre strutture operanti nell'ambito del "sistema

educativo nazionale di istruzione e formazione” d'intesa col legale rappresentante e la FISM provinciale;

- anima e incentiva la partecipazione al coordinamento territoriale mediante reti di scuole espressamente organizzato dalla FISM provinciale di appartenenza sulla base delle indicazioni fornite dalla “Carta del coordinamento” della FISM nazionale;
- collabora attivamente con il coordinatore di zona, quando sia stato attivato il coordinamento a rete da parte della FISM provinciale;
- stimola e favorisce l’innovazione e la ricerca pedagogica;
- promuove e propone formule innovative nell’organizzazione della vita scolastica, allo scopo di rispondere sempre meglio ai bisogni del bambino e alle attese delle famiglie;
- propone e valuta iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa (progetti particolari, educazione ecologica, lingua straniera, psicomotricità, ecc.);
- vigila sulla funzionalità dei servizi di trasporto e mensa per gli alunni;
- fornisce informazioni agli organismi statali preposti alla vigilanza in ordine alle scelte metodologiche e alle strategie didattiche attivate, sentito il legale rappresentante della scuola;
- promuove iniziative atte a favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola;
- offre consulenza ai genitori e agli organismi gestionali della scuola;
- cura i rapporti con l’équipe medico-psico-pedagogica in presenza di alunni diversamente abili;
- cura la tenuta del protocollo generale della corrispondenza, nel caso in cui non risulti attivato apposito servizio di segreteria, di concerto con il legale rappresentante della scuola;
- relaziona al legale rappresentante della scuola in ordine alle materie di propria competenza.

Alcune delle funzioni sopra descritte chiamano in causa sia il legale rappresentante che il coordinatore della scuola. Tra le due figure si rende, pertanto, utile una preventiva concertazione in ordine a molti aspetti della vita della scuola.

In particolare, *condividono*:

- la responsabilità in ordine al Progetto educativo della scuola (in linea con i principi generali della Costituzione e con i valori che qualificano la scuola dell’infanzia “cattolica” e/o di ispirazione cristiana);
- la compilazione, aggiornamento e realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 275/99);
- la definizione del calendario e dell’orario scolastico;
- la definizione e applicazione del regolamento interno della scuola;
- la tenuta del protocollo generale della corrispondenza, nel caso in cui non risulti attivato apposito servizio di segreteria;
- la verifica costante dei requisiti per il mantenimento della parità, ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62;
- l’organizzazione di iniziative che comportino l’impiego del personale docente e non docente in orario extrascolastico;
- l’organizzazione delle visite guidate in ambiente extrascolastico con l’uso di mezzi di trasporto pubblici e/o privati ...;
- l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi, nel corso dell’anno scolastico.

3.2. A livello provinciale e/o regionale: il coordinamento pedagogico/didattico territoriale mediante reti di scuole

La FISM, sulla base di consolidate esperienze in atto in varie province, ritiene prioritario stimolare e potenziare il radicamento nella comunità delle scuole dell'infanzia associate, anche attraverso un'organizzazione territoriale forte, che assicuri la continuità di un servizio fondato su un progetto educativo cristianamente ispirato, su valori che ne definiscano in modo inequivocabile l'identità, oltre che su una proposta pedagogica ed una prassi didattica diffuse e ampiamente consolidate.

L'istituzione di una rete di servizi di consulenza, animazione e coordinamento sul territorio, affidata a persone professionalmente preparate, che condividono i valori fondativi del progetto educativo, costituisce garanzia di continuità e fattore primario della qualità del servizio offerto ai bambini e alle famiglie. La progressiva diminuzione del personale religioso, che per oltre un secolo ha costituito, e continua ad essere, una presenza assai significativa per le scuole dell'infanzia di ispirazione cristiana, porta ad una diminuzione dell'impegno delle congregazioni nella gestione diretta delle scuole, cui fa peraltro riscontro un maggior coinvolgimento dei genitori e dell'intera comunità, allo scopo di assicurare la continuità di un servizio che ha dimostrato nel tempo, e dimostra tuttora, tutta la sua validità.

Ciò richiede, ovviamente, certezze nell'indirizzo valoriale ed un potenziato impegno, in ordine alla qualificazione professionale del personale docente e non docente laico.

Il confronto tra scuole, condotto sulla base di stimolanti modalità di coinvolgimento, assolutamente rispettose dell'autonomia, non limita la libertà dei docenti e, tantomeno, mette in discussione l'identità e l'originalità delle singole istituzioni (esplicitamente garantite dalla legge n. 62/2000, art.1, comma 3), ma offre autentiche occasioni di crescita, sia sul piano umano che professionale. Al contrario, si può affermare che un'intelligente azione di coordinamento potenzia e arricchisce l'autonomia delle scuole coinvolte.

Come noto, il DPR 347/2000 conferisce ai Dirigenti degli Uffici scolastici regionali "la vigilanza sulle scuole non statali" e all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Scolastico (previsto dal 5° comma dell'art.1 della legge n. 62/2000), è attribuito il compito di monitorare/valutare la qualità di tutte le istituzioni scolastiche operanti nell'ambito del "sistema nazionale di istruzione". In questa situazione diventa irrinunciabile rafforzare, anche attraverso una rete di strutture territoriali di riferimento, sia a livello pedagogico/didattico che gestionale/organizzativo, la scuola dell'infanzia paritaria di ispirazione cristiana, quale opportunità offerta ai genitori in risposta al loro inalienabile diritto di scegliere liberamente l'indirizzo educativo per i figli.

La "rete" delle scuole dell'infanzia FISM si configura quale riferimento e supporto all'accREDITAMENTO dei singoli istituti nei confronti del citato Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Scolastico e degli Enti locali, con i quali vengono stipulate convenzioni. L'organizzazione a rete è elemento che rafforza l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche anche nella prospettiva di una eventuale, futura procedura di certificazione di qualità.

Anche in questa sede giova ricordare che, per le scuole che hanno ottenuto il riconoscimento paritario, fin dal 1° settembre 2000, vige il "Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche", in attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 (legge Bassanini) che fa esplicito riferimento a "reti di scuole" (art. 7), in grado di "*promuovere accordi di rete[...] per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali*". Da qui l'opportunità di porre in essere aggregazioni territoriali di scuole paritarie, sia pure in modo non vincolante ma nel quadro del sistema nazionale di istruzione.

Le finalità che giustificano l'attivazione di un coordinamento pedagogico-didattico provinciale possono essere, sostanzialmente, ricondotte a tre:

- sostenere la consapevolezza dinamica dell'ispirazione valoriale delle scuole quale espressione educativa di una comunità, che propone atteggiamenti di bontà, servizio, mitezza, accoglienza. Tale identità va proposta anche ai genitori, comunque primi educatori dei loro figli, affinché la loro scelta scolastica sia altrettanto consapevole, in un contesto sociale e culturale che spesso propone alternative quantomeno discutibili;
- garantire la qualità del servizio educativo offerto dalle scuole dell'infanzia di ispirazione cristiana, quale risposta ai diritti del bambino e alle legittime attese delle famiglie, nell'ambito di una rinnovata cultura dell'infanzia;
- valorizzare e potenziare i livelli di professionalità del personale docente e non docente, a partire dall'attivazione di specifiche iniziative finalizzate sia alla selezione iniziale che alla formazione in servizio, attraverso il confronto continuo e l'attivazione di qualificate iniziative di aggiornamento culturale e di formazione professionale.

Altrettanto utile risulta formulare alcuni obiettivi, a breve e/o medio termine, che costituiscono la base per una costante verifica in itinere che consenta di monitorare la "produttività" del coordinamento, oltre che del servizio educativo offerto dalle scuole:

- individuazione di possibili linee di indirizzo comuni per la stesura del Progetto Educativo e del Piano dell'Offerta Formativa;
- definizione di criteri condivisi per la stesura della programmazione educativa e didattica, allo scopo di superare possibili situazioni di isolamento delle piccole scuole;
- confronto tra esperienze significative realizzate nelle singole scuole, scambio di documentazione, utilizzo funzionale di materiali e/o risorse;
- miglioramento della proposta educativa attraverso l'innovazione, la sperimentazione e la ricerca nell'ambito di strategie didattiche attente alla socializzazione ed alla personalizzazione dell'insegnamento;
- ricerca di opportune modalità per la condivisione del Progetto Educativo con le famiglie e la comunità civile ed ecclesiale, anche in ordine al diritto di bambine e bambini a vivere in un ambiente familiare sereno;
- offerta di una qualificata consulenza pedagogico-didattica al personale, anche per affrontare in modo corretto e con la dovuta competenza le problematiche connesse con la presenza di alunni immigrati, disabili, e in difficoltà;
- offerta di occasioni di buon livello qualitativo per la formazione in servizio del personale docente e non docente, sia sotto il profilo culturale che professionale;
- coordinamento di azioni finalizzate a promuovere rapporti positivi con le famiglie, con altri servizi per la prima infanzia, ove funzionanti, e con la scuola di base nella prospettiva della continuità orizzontale e verticale;
- impegno alla diffusione della cultura della qualità anche attraverso l'organizzazione di convegni, la presentazione di novità nella produzione scientifica, l'allestimento di mostre di documentazione didattica "prodotta" dalle scuole coordinate, l'individuazione di supporti per l'autovalutazione e/o il monitoraggio della scuola;
- sperimentazione di modalità scientificamente accreditate per il monitoraggio e la valutazione dei processi di apprendimento dei bambini e soprattutto degli esiti dell'attività formativa nel suo complesso;
- adozione di modalità metodologicamente corrette per l'organizzazione e la gestione della "vita di scuola", valorizzando tutti gli elementi che concorrono alla definizione di un curriculum implicito.

Si tratta di una scelta che la FISM ha adottato, dopo quasi dieci anni di sperimentazioni attuate in moltissime province. Il documento di riferimento è la “Carta del coordinamento”, approvata dal Consiglio nazionale il 24 marzo 2001.

Il quadro d’insieme, a livello provinciale, risulta come di seguito strutturato:

COORDINATORE PROVINCIALE
(scelto dalla Presidenza provinciale FISM)

GRUPPO PROVINCIALE DI COLLEGAMENTO DEI COORDINATORI DI RETE
(**OSSERVATORIO PROVINCIALE PERMANENTE DELLA QUALITÀ**)
(formato dai coordinatori delle singole reti e presieduto dal coordinatore provinciale)

CONSULTA DI RETE
(formata dai coordinatori delle scuole della rete e presieduta dal coordinatore di rete)

ASSEMBLEA DEI DOCENTI DELLA RETE
(presieduta dal coordinatore di rete nominato dal Presidente provinciale FISM)

Per chiarire ulteriormente la questione, vengono esplicitati i ruoli riconosciuti a figure e organismi che, nell’ambito dell’organizzazione provinciale FISM, concorrono alla funzionalità del sistema scolastico di riferimento.

1) **COORDINATORE PROVINCIALE**, responsabile del coordinamento “provinciale” dei coordinatori di rete, scelto dalla Presidenza provinciale FISM dalla quale dipende. Le materie di sua competenza vengono come di seguito specificate:

- può essere invitato alle riunioni del Consiglio provinciale della FISM, senza diritto di voto;
- costituisce un punto di riferimento, per la Presidenza provinciale FISM, in ordine alle attività di aggiornamento e/o formazione in servizio (in sinergia con altre, eventuali realtà funzionanti a livello provinciale quali: équipe pedagogica, scuole permanenti di formazione...);
- convoca e presiede il Gruppo provinciale di collegamento dei coordinatori delle reti di scuole (Osservatorio provinciale permanente sulla qualità dell’offerta formativa);
- opera per il corretto funzionamento del servizio provinciale di coordinamento;
- assolve a funzioni di animazione, stimolo e raccordo nei confronti dei coordinatori di zona;
- relaziona costantemente al Consiglio provinciale FISM sull’andamento del servizio.

2) **GRUPPO PROVINCIALE DI COLLEGAMENTO** dei coordinatori, costituito dai responsabili delle reti di coordinamento e presieduto da uno di essi, scelto dalla Presidenza provinciale FISM. Tale organismo si strutturerà, progressivamente, quale “**OSSERVATORIO PROVINCIALE PERMANENTE DELLA QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA**” delle scuole associate. Si riunisce almeno tre volte all’anno (indicativamente: settembre, febbraio, giugno) per le verifiche relative all’andamento generale del coordinamento provinciale, nonché per un confronto in ordine alle scelte di fondo delle assemblee di rete. Le sue funzioni possono essere precisate nei seguenti termini:

- promuove iniziative di aggiornamento, anche differenziate per zone, in risposta ai bisogni espressi dai singoli collegi dei docenti e propone occasioni di formazione pedagogica che coinvolgono gli stessi gestori;

- individua modalità e strumenti atti a monitorare la “ricaduta” sui bambini, sui genitori e sulla comunità delle scelte pedagogico-didattiche e organizzative concordate nell’ambito delle assemblee di rete;
- favorisce un ampio, approfondito confronto su problematiche comuni alle diverse zone.

3) **COORDINATORE DI RETE**, scelto dalla Presidenza provinciale FISM. In quanto garante di imprescindibili “priorità” di ordine valoriale, educativo, psicopedagogico e metodologico-didattico, deve trattarsi di persona “competente”, oltre che disponibile ad un “lavoro di rete”, capace di valorizzare le esperienze realizzate nelle scuole, di modo che, almeno le più significative, diventino patrimonio comune, per tutto il personale in servizio. In accordo con la presidenza provinciale FISM:

- convoca, presiede e coordina l’assemblea delle docenti della rete, costituita dalle insegnanti in servizio nelle scuole, sulla base di una programmazione annuale;
- coordina gruppi di lavoro;
- si attiva affinché tutte le scuole della rete di competenza operino sulla base di un Progetto Educativo e di un POF, adeguati e aggiornati;
- organizza attività di aggiornamento e formazione in servizio in risposta ad esigenze emerse dalla stessa attività di coordinamento, d’intesa col coordinatore provinciale;
- si attiva personalmente in ordine ad interventi formativi rivolti al personale docente neo-assunto;
- favorisce e propone iniziative atte a facilitare la partecipazione dei genitori;
- divulga, programmando anche attività mirate, le “caratteristiche” valoriali e istituzionali della scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana, concordando modalità e tempi con la Presidenza provinciale della FISM;
- propone e indica criteri per la formazione di eventuali gruppi “interscolastici” autogestiti nell’ambito della rete affidatagli e ne presiede, qualora richiesto o quando egli stesso lo ritenga opportuno, i lavori;
- propone, anche a singole scuole, iniziative e attività;
- facilita i rapporti tra le scuole e le direzioni didattiche o gli istituti comprensivi statali nella prospettiva della continuità verticale;
- d’intesa con i legali rappresentanti delle scuole, dà consulenza a docenti, genitori, e anche ad organismi extrascolastici direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione del Progetto Educativo e del POF;
- stimola e favorisce l’innovazione e la ricerca pedagogica da parte di singole scuole, o di gruppi di insegnanti, incentivando lo studio e l’approfondimento di attività specifiche, singolarmente o per gruppi;
- partecipa alle attività di aggiornamento/formazione promosse dalla FISM a vari livelli;
- predispone per la Presidenza provinciale FISM una relazione annuale sull’attività svolta, le problematiche emerse, le eventuali proposte.

4) **ASSEMBLEA DEI DOCENTI DELLA RETE SCOLASTICA**, costituita da tutte le insegnanti e dal personale “di coordinamento” in servizio nelle scuole della rete, presieduta dal coordinatore di rete, scelto dalla Presidenza provinciale FISM. Nell’ambito di tale organismo può essere previsto il funzionamento di una “CONSULTA DI RETE”, costituita dalle coordinatrici dell’attività educativa e didattica delle singole scuole della rete, con il compito di preparare gli incontri assembleari o di contribuire alla formale attuazione delle determinazioni adottate dall’assemblea stessa. Fatta salva l’autonomia che le disposizioni riconoscono alle singole istituzioni scolastiche, l’assemblea:

- sulla base di un calendario concordato, si riunisce almeno tre volte all’anno (settembre, febbraio, giugno) presso una delle scuole della zona ed ogniqualvolta se ne presenti la necessità;

- approfondisce le linee generali della programmazione educativa e didattica predisposta dalle scuole;
- individua e suggerisce eventuali riferimenti contenutistici comuni e/o itinerari di lavoro su tematiche di interesse generale;
- propone strumenti di osservazione del comportamento degli alunni, modalità di verifica, modelli e procedure di monitoraggio/valutazione dei processi e degli esiti;
- elabora, in accordo con le coordinatrici delle singole scuole, strumenti per verificare la “qualità” del servizio e della proposta formativa, nella prospettiva dell’autovalutazione della scuola;
- suggerisce modalità di documentazione dell’attività didattica in modo da “rendere concretamente visibile” a tutti i “soggetti interessati e coinvolti” l’itinerario di lavoro e lo stesso Progetto Educativo;
- elabora e propone strategie/programmi per il miglioramento dei rapporti tra scuola e famiglia, finalizzati alla condivisione del progetto educativo;
- per una maggiore funzionalità organizzativa può articolarsi in gruppi di lavoro “interscolastici” autogestiti;
- approfondisce progetti di innovazione/sperimentazione metodologica e didattica, e/o di collegamento tra la scuola dell’infanzia e l’asilo nido o altri servizi educativi per la prima infanzia, la scuola primaria o l’extrascuola.

4. CONCLUSIONE

Le profonde trasformazioni in atto, i cambiamenti nel panorama dei valori che orientano la vita dei singoli, delle famiglie e delle stesse istituzioni fanno ricadere sulle scuole paritarie dell’infanzia di ispirazione cristiana, sulle persone che in esse operano con diverse competenze e mansioni, sulla stessa FISM, nuove e inedite responsabilità. Sul piano progettuale e organizzativo si conferma come irrinunciabile la fedeltà ai valori evangelici che fanno da fondamento all’agire e che, da sempre, hanno costituito la fonte cui attingere le linee operative per l’offerta formativa nelle scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana.

Il diritto di indicare “l’eventuale ispirazione culturale e religiosa” del progetto educativo, oggi, è reso effettivo dalla legge 62/2000 che, nell’ambito del Sistema nazionale di istruzione, prevede un regime di parità, almeno sul piano giuridico, tra le scuole statali e le scuole paritarie. Per la prima volta lo Stato laico accoglie nel proprio ordinamento, senza riserve e come un arricchimento di civiltà, il “servizio pubblico” offerto dalle scuole paritarie di ispirazione cristiana.

La scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana rappresenta, quindi, una nuova frontiera, una presenza formativa importante e significativamente rilevante, costantemente protesa alla massima valorizzazione della dimensione morale e religiosa dell’educazione.